



*Comune di Terrapetrona*  
*Provincia di Macerata*

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 60 del Reg. Data 11-06-2019**

**Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI.**

L'anno duemiladiciannove , il giorno undici del mese di giugno alle ore 19:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>PINZI SILVIA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>AMICI ABBATI MARIA BEATRICE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BORRI MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assegnati numero 3 In carica numero 2 Presenti numero 3  
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto l'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, al comma 1 così recita:

“1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. “;

Visto il comma 7, dell'art. 5, del D. L. 31/5/2010, n. 78, il quale prevede:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'*articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato *articolo 82, comma 8*, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato *articolo 82*, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

Tenuto conto che il detto decreto, ad oggi, non è stato emanato, trovano applicazione le vecchie misure che vengono riepilogate nel prospetto allegato;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 81 del 7.4.2014 ed in particolare l'art. 1, commi 135 e 136 che testualmente recitano :

“...135. *All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

Ritenuto di dover fissare le indennità di funzione nella misura risultante dal decreto interministeriale 4 aprile 2000, n. 119;

Visto che questo Comune alla data del 31 dicembre 2017, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT conta n. 929 abitanti residenti;

Visto l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita:

«1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.»;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«719. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.»;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblica sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2000 che, fra l'altro in ordine all'argomento recita:

«Art. 10 L'indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno.»;

Visto l'articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10% dei compensi rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005;

Considerato che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, ha sciolto la questione stabilendo che la riduzione del 10 % delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito

nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel d. m. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto il parere della Corte dei Conti Sez. Autonomie del 6/101/2014 n. SEZAUT/24/2014QMIG, con la quale è stato chiarito che:

“la previsione di cui all’art. 1 comma 54 della legge 26 dicembre 2005, n. 266 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal D.M. 119/2000, ancora vigente, talché, nel caso in cui l’Ente transiti in diversa classe demografica, l’indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità”;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all’articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell’articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

Visto che in data 26/5/2019 è si sono svolte le elezioni amministrative e che è risultato eletto Sindaco la Sig.ra Pinzi Silvia;

Considerato che in data 1/6/2019 il nuovo Sindaco ha nominato i seguenti assessori conferendo le relative deleghe:

- Amici Abbati Maria Beatrice (Vice Sindaco)
- Borri Michele (Assessore)

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

1) Di fissare, come dal prospetto che segue, l’indennità di funzione mensile agli amministratori:

- Sindaco: €. 1.291,14
- Vice Sindaco: 15% dell’importo massimo spettante al sindaco €. 193,67
- Assessore: 10% dell’importo massimo spettante al sindaco €. 129,11

2) Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, quindi l’indennità effettivamente spettante viene determinata nel seguente modo:

<i>COGNOME</i> <i>NOME</i>	<i>E</i>	<i>INDENNITA'</i> <i>MASSIMA</i> <i>PREVISTA</i>	Riduzione ex art. 1, c. 54,	Riduzione ex art. 82, c. 1	<i>Indennità</i> <i>mensile</i>	<i>Decorrenza</i>
-------------------------------	----------	--	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------

<i>CARICA RICOPERTA ATTIVITA' SVOLTA</i>	<i>DALLA LEGGE</i>	legge 66/2005 (10%)	d.lgs.267/00 (lavoratore dipendente)	<i>spettante</i>	
PINZI SILVIA SINDACO LAVORATORE DIPENDENTE	1.291,14	1.162,03	581,02	581,02	27/05/2019
..... VICE SINDACO LAVORATORE DIPENDENTE	193,67	174,30	87,15	87,15	4/6/2019
..... ASSESSORE LAVORATORE DIPENDENTE	129,11	116,20	-----	116,20	4/6/2019

- 3) Di determinare in €. 581,02 l'indennità di fine mandato annuale spettante al Sindaco, da rapportare ai mesi di effettivo svolgimento del mandato;
- 4) Dare atto che la spesa complessiva, in ragione annua, ammontante ad €. 9.412,44, e che la stessa sarà stanziata in sede di formazione del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 al capitolo U. 25.
- 5) Di dare atto che la spesa complessiva a carico del bilancio di previsione 2019, ammonta ad €. 5.490,59;
- 6) Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

---

**SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 11-06-19 ATTO N. 60**

---

OGGETTO PROPOSTA:  
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI  
COMUNALI.

---

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to **APPIGNANESI GIULIANA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO  
F.to PINZI SILVIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 12-07-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 12-07-19 al 27-07-19,  
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 4740, in data 12-07-19  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo  
18/08/2000 n. 267.

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA**

il giorno 11-06-19:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 11-06-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA

---